



COMUNE DI GUARDAMIGLIO
PROVINCIA DI LODI

Codice ente 10081	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 13 in data: 30.04.2016	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015
N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016).**

L'anno **duemilasedici** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BERGAMASCHI ELIA	P	8 - VOMIERO GIANLUCA	P
2 - CHIESA DANIELE	P	9 - ZENI ANNAMARIA	P
3 - MANCA PIER PAOLO	P	10 - GHISLERI GAETANO	P
4 - GRANATA PAOLO	P	11 - FRIGNATI ELISABETTA	P
5 - FARINA IVAN	A	12 -	
6 - CANTONI MANUELA	A	13 -	
7 - FRIGNATI CARLO	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Pucilli Maria Alessandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Geom. ELIA BERGAMASCHI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'IMU, rendendo pertanto indispensabile l'aggiornamento dei regolamenti relativi ai suddetti tributi.

Dato atto che le modifiche apportate al regolamento IUC vengono puntualmente esposte nella parte dispositiva del presente atto e sono disposte in adeguamento alle modifiche normative che vengono così riassunte:

REGOLAMENTO IUC – PARTE TASI

ART. 8 – CONTENZIOSO

E' stata disposto l'inserimento della disciplina del reclamo/mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015;

Art. 25 – - L'articolo è stato riscritto in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, l.a), della Legge n. 208/2015, mediante il quale viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l'aliquota per l'abitazione principale.

Art. 27 – E' stato inserito il comma 3.a), che prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risulta essere regolamentato, il proprietario verserà il tributo nella misura del 90%. Si precisa che il Comune di Guardamiglio aveva deliberato il 90% a carico del titolare del diritto reale di godimento.

Art. 29 – Comodato a parenti

Precisiamo che, relativamente all'anno 2016, il Ministero Economia e Finanze, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016, ha chiarito che per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal 1° gennaio 2016, i contratti devono essere registrati;

Inoltre, sempre il Ministero economia e Finanze, ha specificato che per "immobile" deve intendersi un immobile ad uso abitativo. Quindi, sempre secondo il Ministero Economia e Finanze, il possesso di un'altra tipologia di immobile, come ad esempio un terreno agricolo, un capannone o un'area edificabile, non esclude la possibilità di godere della riduzione della base imponibile del 50%. La condizione è che, gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario medesimo.

Si specifica inoltre che, a differenza del passato, l'immobile concesso in comodato non è assimilato all'abitazione principale, quindi l'aliquota da applicare è quella ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

ART. 27 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il comma 14 l.b) della Legge n. 208/2015 richiamando l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 assimila all'abitazione principale ai fini Tasi gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente:

- una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati;

- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione [...] anche (n.d.r.) gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà».

- L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- Viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ART. 31 – DETERMINANZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA

E' stato inserito il comma 6a) - Per i cosiddetti beni merce, vale a dire i fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può comunque modificare l'aliquota in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento.

A fronte del blocco degli aumenti previsto per l'anno 2016, per detto anno, nessun aumento potrà essere effettuato, quindi il Comune applicherà la medesima aliquota del 2015.

ART. 32 – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

E' stato inserito il comma 3a) - Viene introdotta una nuova agevolazione per gli immobili a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998. Tale canone è più basso rispetto a quelli di mercato ed è stabilito in base agli accordi territoriali locali tra associazioni di proprietari ed inquilini. Il comma 53 dell'art. 1 della L. 208/2015 introduce nell'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 6-bis, stabilendo che per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è calcolata applicando l'aliquota comunale ridotta al 75%. La riduzione spetta anche per la Tasi in quanto il comma 54 aggiunge il beneficio al comma 678 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre, in luogo della data precedente del 28 ottobre.

REGOLAMENTO IUC – PARTE IMU

Viene aggiunto il richiamo all'articolo 1 della legge di stabilità 2016 Articolo 1

ART. 10 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 **e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208** Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

E' stato inserito l'art. 13 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di GUARDAMIGLIO relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 14 - BASE IMPONIBILE

Viene modificato il comma 4 e cancellato il comma 5 poi sostituito

4 - Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5 - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. (comma cancellato)

Aggiunta dell'art. 15 - TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

all'art. 16 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

E' stato modificato il comma 3 ed aggiunto il comma 4

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del **14 ottobre** di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 25%.

Viene riformulato l'art. 19 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti

Art. 19

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI

1. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:**
 - **il contratto di comodato sia registrato;**
 - **il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.**

- 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.**
- 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.**

Inserimento comma O all'art. 21 - ESENZIONI -

O - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione come disposto dal D. Lgs 174/2012;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Con N. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su N. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare integralmente le premesse del presente atto;
2. di disporre le seguenti modifiche al regolamento IUC parte TASI per le motivazioni espresse in narrativa:

REGOLAMENTO IUC – PARTE TASI

Viene aggiunto il richiamo all'articolo 1 della legge di stabilità 2016

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelleone dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 **e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.**

1.

Articolo 8 **CONTENZIOSO**

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa

Viene stralciato il primo periodo dell'art. 23 e sostituito dal seguente:

Articolo 25 **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Viene aggiunto il comma 3a) all'art. 27

3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza

Vengono inseriti gli articoli 28 e 2

Articolo 28

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 29

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1 Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) **una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**
- b) **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- c) **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;**
- d) **la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- e) **un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo**

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Viene inserito il comma 6a) all'art. 31 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

6a Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Viene inserito il comma 3a) all'art. 32- DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

3a Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Viene modificata al comma 3 dell'art. 31 - Versamenti - la data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 in luogo della data precedente del 28 Ottobre;

REGOLAMENTO IUC – PARTE IMU

Viene aggiunto il richiamo all'articolo 1 della legge di stabilità 2016 Articolo 1

ART. 10 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

2. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 **e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208** Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

E' stato inserito l'art. 13 - SOGGETTO ATTIVO

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di GUARDAMIGLIO relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 14 - BASE IMPONIBILE

Viene modificato il comma 4 e cancellato il comma 5 poi sostituito

4 - Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5 - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. (comma cancellato)

Aggiunta dell'art. 15 - TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

all'art. 16 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

E' stato modificato il comma 3 ed aggiunto il comma 4

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del **14 ottobre** di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 25%.

Viene inserito l'art. 19/Bis per le abitazioni concesse in comodato ai parenti

Art. 19

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Inserimento comma O all'art. 21 - ESENZIONI -

O - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. di approvare il regolamento IUC con le modifiche sopra riportate che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Successivamente, ravvisata la necessità di procedere con n. 9 voti favorevoli, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. ELIA BERGAMASCHI

II SEGRETARIO COMUNALE
Pucilli Maria Alessandra

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Verificata la corrispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
TRALDI LUCIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Visto il bilancio per l'esercizio in corso si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TRALDI LUCIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 32 c. 1° legge n. 69/2009 e art. 124 c. 1° D.lgs 267/00)

Il sottoscritto responsabile dell'ufficio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del sito istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico.

Li 03.05.2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PUBBLICAZIONI
Serrao Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS N. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2016 al 18.05.2016 ed è divenuta esecutiva il giorno . .

- decorsi 10 GIORNI dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pucilli Maria Alessandra
